

N.711/2015 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO – Sezione per la Famiglia – riunita in Camera di  
Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Carmen Rita MECCA	Presidente
dr. Daniela GIANNONE	Consigliere
dr. Mauro VELLA	Consigliere rel.

ha pronunciato la presente

IL CASO.it  
SENTENZA

nella causa civile N.711/2015 R.G.

promossa, con ricorso in appello depositato in data 16.04.2015, da [REDACTED]  
(elettivamente domiciliata in Torino, via Cialdini n.19, presso l'Avv. Paolo Gallinati  
del foro di Torino che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso –  
ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 14.08.2015);

APPELLANTE

nei confronti di

[REDACTED] nella qualità di madre della minore [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliata in Torino, C.so Francia n.7, presso l'avv.  
Silvana Fantini e rappresentata e difesa dall'Avv. Maura Banti del foro di Pistoia;

APPELLATA



e di

AVV. CAVALLETTO Barbara (con studio in Torino, via Nazzaro n.14), in qualità di Curatore Speciale del minore [REDACTED] – ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 15.09.2015;

INTERVENUTO

avverso

la sentenza, parziale, N. 1830/2015 pronunciata il 6.03.2015 dal Tribunale di Torino e depositata il 13.03.2015 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da [REDACTED] e [REDACTED] in Torino, il 19.09.1999;

sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti all'udienza delli 11.03.2016:

a) Per [REDACTED] come da foglio allegato al verbale (*"Respingere tutte le domande ex adverso formulate;*

- *Per le difese assunte, per i motivi esposti, dichiarare nulla o annullare o dichiarare inefficace e priva di effetti, la sentenza parziale n. 1830 resa dal Tribunale di Torino il 6.03.2015, depositata il 13.03.2015, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario, contratto in Torino il 19.09.1999 tra la signora [REDACTED] ed il signor [REDACTED] essendo intervenuto il decesso di quest'ultimo prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.*
- *Col favore delle spese, IVA, CPA e rimborso forfettario inclusi;*
- *In via istruttoria: disporre l'acquisizione del fascicolo di 1° grado RG 14730/14 del Tribunale di Torino");*

b) Per [REDACTED]: *come da foglio a parte ("disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, voglia (la Corte adlta) in tesi, accertare e dichiarare che l'appello proposto dalla signora [REDACTED] avverso la sentenza parziale n. 1830/2015 emessa dal Tribunale di Torino il 06.03.2015, depositata*

2



*il 13.03.2015, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto in Torino il 19.09.1999 tra la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] ed il sig. [REDACTED] essendo intervenuto il decesso di quest'ultimo, è inammissibile e, in ipotesi, respingere il ricorso in appello presentato dalla Sig. [REDACTED] perché infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni come descritte in parte narrativa del presente atto, e in ambedue i casi, per l'effetto, confermare la sentenza parziale di divorzio per essere la stessa nata già passata in giudicato formale. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre accessori come dovuti per legge");*

- c) L'avv. Cavalletto, per [REDACTED]: si richiama agli atti ("Rigettare il ricorso in appello presentato dalla signora [REDACTED] avverso la sentenza parziale n. 183/2015, emessa dal Tribunale di Torino il 06.03.2015, depositata il 13.03.2015, perché inammissibile per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza parziale di divorzio in quanto già passata in giudicato formale");

d) Il P.G.: rinunciante a comparire come da dichiarazione in data 25.11.2015.

IL CASO.it

*[Handwritten signature]*

#### IN FATTO E DIRITTO

Premesso che - unitosi in matrimonio con [REDACTED] in data 19.09.1999, matrimonio dal quale il 7.10.2000 nasceva [REDACTED] e separatosi consensualmente con omologa in data 6.12.2004 - il sig. [REDACTED] in data 16.05.2014, adiva il Tribunale di Torino con richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

che, costituitasi la sig.ra [REDACTED], sulle conformi richieste delle parti, il Tribunale pronunciava sentenza parziale sullo "status", n. 1830/2015, dep. il 13.03.2015 e notificata il 17.03.2015, con rimessione della causa sul ruolo per la trattazione delle restanti questioni patrimoniali attinenti il mantenimento di moglie e figlio;

che soltanto 5 giorni dopo il deposito della sentenza parziale, ossia il 18.03.2015, il [REDACTED] decedeva;



che la sig.ra [REDACTED] assumendosi interessata allo status di coniuge superstite, soltanto separato e non anche divorziato, e, quindi, interessata a far dichiarare "inutiliter" data la sentenza 13.03.2015 – depositava, in data 16.04.2015, ricorso in appello con il quale chiedeva dichiararsi la nullità e/o inefficacia della sentenza appellata in quanto il sopravvenuto decesso del marito, prima del passaggio in giudicato della sentenza stessa, avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere;

che, con comparsa 23.10.2015, si costituiva [REDACTED] in qualità di madre e tutrice legale della minore [REDACTED], figlia ed erede, assieme al fratello [REDACTED], del defunto [REDACTED] deducendo:

- a) L'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione dei motivi di impugnazione;
- b) L'inammissibilità dell'appello attesa la invocata cessazione della materia del contendere: cessazione della materia del contendere che, di per sé, sarebbe preclusiva della instaurazione di un secondo grado di giudizio;
- c) L'inappellabilità della sentenza parziale di divorzio in quanto, essendo stata pronunciata sulle concordi conclusioni delle parti, tale sentenza nascerebbe, già di per sé, con il crisma del giudicato formale;

che si è costituita, con memoria depositata il 5.02.2016, l'Avv. Barbara Cavalletto in qualità di Curatore speciale dell'altro figlio minore del defunto, [REDACTED] (curatore nominato dal Tribunale di Torino su ricorso della stessa [REDACTED] che, nel notificare anche a [REDACTED] il proprio ricorso in appello, aveva colto il conflitto di interesse con il figlio) chiedendo dichiararsi la nullità della notifica del ricorso in appello al minore [REDACTED] in quanto non avvenuta a mani del curatore speciale; disporsi il rinnovo della notifica dell'atto di appello; concedersi termine alla curatela per assumere le conclusioni più confacenti all'interesse del minore;

che alla udienza delli 12.02.2016 il Collegio ha concesso termine alla Curatela del minore per integrare le proprie difese;

che alla udienza delli 11.03.2016 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni depositando, nei termini, comparse conclusionali;



che, con comparsa conclusionale, la Curatela del minore [REDACTED] nel richiamarsi alle difese in atti, svolgeva argomentazioni in merito alla inammissibilità del proposto appello, del tutto analoghe a quelle della [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED];

ritenuto che nessuna parte ha sollevato questione in ordine alla tempestività del proposto appello (appello proposto mediante deposito di ricorso in data 16.04. 2015 a fronte di sentenza notificata in data 17.03.2015);

ritenuto che lo strumento (atto di appello) processualmente adottato dalla [REDACTED] sia da considerarsi perfettamente legittimo in quanto la stessa Corte di Cassazione, con la più recente sentenza n. 16801 del 17.07.2009, andando di contrario avviso alla risalente statuizione di cui alla sentenza n.5664 dell'19.06.1996 (che era anteriore alla riforma dell'art. 111 Cost. che ha sancito la natura costituzionale del diritto alla ragionevole durata del processo e che ha ispirato la pronuncia oggi citata), ha statuito che la nullità della sentenza sia proponibile anche con gli ordinari mezzi di impugnazione;

ritenuto che, pur avendo, la [REDACTED], adottato (del tutto correttamente) l'ordinario mezzo di impugnazione, non abbia ragion d'essere l'eccezione di inammissibilità per mancata indicazione dei motivi d'appello in quanto, quella che viene devoluta alla Corte, è una questione di puro diritto, non riferibile ad alcun errore del giudice di primo grado, sicchè non è possibile articolare specifici motivi d'appello che non siano la mera domanda di declaratoria di inefficacia/nullità della sentenza per la sopravvenuta morte del coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza medesima;

ritenuto che le eccezioni di nullità avanzate dalla intervenuta Curatela debbano considerarsi infondate alla luce della avvenuta concessione di termine per la predisposizione delle difese del caso nonchè alla luce dell'effettivo svolgimento di dette difese, da parte della Curatela, tale nominata dopo l'instaurazione del giudizio d'appello, e resa perfettamente edotta del tenore dell'atto introduttivo del giudizio;

ritenuto che l'argomento cui fanno riferimento le difese di [REDACTED] e di [REDACTED], ossia la mancanza di interesse della [REDACTED] ad impugnare una statuizione assunta, anche, sulle sue conformi conclusioni sicchè tale statuizione sarebbe rivestita, già fin dal suo nascere, dal giudicato formale e sarebbe, pertanto, inappellabile, sia soccombente a fronte del rilievo che la appellante ha,



inequivocabilmente, maturato un interesse (presumibilmente in un contesto successorio) ad essere considerata quale coniuge superstite, separato, e non già quale coniuge superstite, divorziato;

ritenuto che è principio giurisprudenziale ampiamente prevalente quello secondo cui la morte di uno dei coniugi, quale evento che travolge "ope legis" il rapporto matrimoniale, rimuove i presupposti per la prosecuzione della causa di divorzio, e determina la cessazione della materia del contendere in detta causa, con la conseguente caducazione di tutte le pronunce emesse nel corso del procedimento e non ancora passate in giudicato, anche quando si verifichi in pendenza del termine di impugnazione (v. Cass. Civ. n. 9592 delli 18/8/1992; Cass. Civ. n. 2889 delli 22.07.1976; Cass. Civ. n. 16801 delli 17.07.2009);

ritenuto che la morte del [REDACTED], sopravvenuta in pendenza di giudizio di "divorzio" e prima del passaggio in giudicato della sentenza parziale che aveva statuito sullo "status", travolga l'intera materia del contendere, ivi compresa la sentenza parziale n.1830 delli 6.03.2015 del Tribunale di Torino che, su tale "status" di divorziato, aveva statuito;

ritenuto che le spese del giudizio debbano essere dichiarate compensate fra tutte le parti, atteso che la presente pronuncia è stata determinata dalla sopravvenienza di una circostanza di fatto, non imputabile ad alcuno;

**P.Q.M.**

**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**

**Sezione per la Famiglia**

In accoglimento del ricorso come sopra proposto da [REDACTED]

dichiara cessata la materia del contendere quale oggetto del ricorso depositato il 16.05.2014 da [REDACTED] ai fini della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [REDACTED] e, per l'effetto, dichiara la nullità




della sentenza parziale N. 1830 resa dal Tribunale di Torino fra le parti, [redacted]  
[redacted] e [redacted] in data 6.03.2015, dep. il 13.03.2015;  
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Torino, 13.07.2016

IL CONSIGLIERE est.

(Mauro Vella)



IL PRESIDENTE  
Carmen Rita Mecca




Il Funzionario Giudiziario  
Maria IOVANE



IL CASO.it

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria  
in data 12/03/2016 il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario  
Maria IOVANE



Depositato in Cancelleria  
oggi il 6 Ago 2016

Il Funzionario Giudiziario  
Il Funzionario Cancelliere

